

Bione (BS), 28/09/2018

**Oggetto:** REGOLAMETO REACH

Con la presente siamo ad indicarVi la posizione di Aignep S.p.A. rispetto al Regolamento Europeo CE 1907/2006 (normalmente conosciuto come REACH), entrato in vigore il 1° giugno 2008 e comprensivo di tutti gli aggiornamenti introdotti a livello Comunitario fino a **27/06/2018**.

Vi informiamo che Aignep S.p.A. produce e commercializza prodotti che non rilasciano intenzionalmente nessuna sostanza.

*il REACH ha lo scopo di valutare, monitorare e limitare il rischio chimico derivante dallo stoccaggio, dalla trasformazione, dall'utilizzo e dallo smaltimento di Sostanze Chimiche Pericolose per la salute o per l'ambiente.*

In accordo a tali disposizioni, chi produce o chi importa (da paesi extra UE) una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno, avrà l'obbligo di registrarla presso l'agenzia europea della chimica (ECHA) con modalità e tempistiche diverse a seconda della quantità prodotta/importata e della pericolosità della sostanza.

Per questa ragione, il REACH interessa in primis le sostanze chimiche in quanto tali (ovvero quelle definite da un numero di CAS e presenti nel Catalogo EINECS) e coloro che le introducono nel mercato UNITARIO (ovvero i produttori o gli importatori in Europa di tali sostanze).

Vi informiamo che Aignep S.p.A. è considerata dalla norma come "utilizzatore a valle", "produttore e "fornitore di articoli", non è considerata ne "produttore" ne "importatore di sostanze chimiche", e come tale non necessita di PRE-REGISTRAZIONE o REGISTRAZIONE;

Le uniche richieste del REACH sono:

1. In caso di rilascio intenzionale di sostanze dagli articoli, queste sostanze devono essere registrate ( se prodotte o importate in quantità maggiore di 1,0 tonnellate/anno);
2. Nel caso siano contenute sostanze SVHC ad un livello superiore a 0,1%, la presenza di tale sostanze deve essere notificata all'Agenzia "ECHA" ed al cliente.

La registrazione delle sostanze fabbricate e importate (dal di fuori della UE) come tali o nei preparati è di esclusiva responsabilità dei fabbricanti e degli importatori e non degli utilizzatori (come Aignep S.p.A.), teniamo comunque ad informarVi che la nostra azienda ha provveduto a un'attenta verifica dei nostri fornitori per garantirne l'adeguamento.

Per quanto riguarda le sostanze contenute nei nostri articoli, possiamo confermarvi che nessuna delle sostanze presenti nella "candidate list" di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern, mantenuta aggiornata, ultimo agg.to 27/06/2018) è presente nei nostri articoli in quantità superiore allo 0,1% (anche se non si può escludere la potenziale presenza di tracce inferiori allo 0,1%), in quanto dalle dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori tali sostanze non risultano aggiunte intenzionalmente nei preparati/articoli da noi acquistati ed inoltre esse non vengono aggiunte intenzionalmente nel processo produttivo.

Fanno eccezione a quanto dichiarato sopra i prodotti che contengono Pb (sostanza inserita nell'elenco SVHC in data 27/06/2018) in percentuale superiore allo 0,1%, l'inclusione nella lista SVHC non implica un cambiamento nelle condizioni di utilizzo e di sicurezza dell'articolo ed Aignep S.p.A. in base all'articolo 31 del Regolamento Reach non è tenuta alla compilazione delle schede di sicurezza per tali prodotti.

Possiamo comunque confermarvi che abbiamo già richiesto a tutti i nostri fornitori di escludere la presenza delle sostanze SVHC nei preparati e negli articoli da noi utilizzati presenti e futuri;

Aignep S.p.A. in accordo con i suoi fornitori verrà sempre tenuta informata nell'eventualità in cui si verifichi la presenza di prodotti contenenti sostanze della "candidate list".

Sulla base delle informazioni che riceveremo dai nostri fornitori, provvederemo ad informarVi celermente.

Distinti saluti

Il responsabile REACH



Bugatti Graziano